

in vigore dal 1° ottobre 1982

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di VERONA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI
FOGNATURA.

Adottato dal Consiglio Comunale in seduta del 5-2-1982



IL SINDACO

Dott. LUIGI CENTURIONI

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento disciplina lo smaltimento degli scoli delle acque piovane ed in genere di tutte le acque di rifiuto nell'intero territorio comunale.

Il presente regolamento disciplina, altresì, la procedura da seguire per ottenere l'autorizzazione allo scarico prevista dall'art. 9, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 2

Canali di fognatura

Agli effetti del presente regolamento sono considerati canali di fognatura tutte le canalizzazioni esistenti e previste nel piano fognario comunale e nelle quali direttamente o indirettamente confluiscono gli scarichi di acque di qualsiasi natura, purchè con le prescrizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 3

Immissione nelle canalizzazioni fognarie

Le acque luride dovranno essere immesse esclusivamente nelle canalizzazioni fognarie.

In tali acque luride rientrano tutte le acque di scarico ad esclusione di quelle meteoriche.

Art. 4

Immissione nei canali di fognatura

Il cittadino che richiede un allacciamento alla rete di fognatura, presenta, con le modalità avanti indicate, domanda al Sindaco che trasmetterà tale domanda all'Assessorato e agli Uffici Tecnici Comunali competenti e, sentito il loro parere, emetterà atto di autorizzazione allo allacciamento richiesto.

La copia dell'autorizzazione sarà trasmessa alla Ragioneria Municipale per i provvedimenti conseguenti (determinazione ed iscrizione a ruolo delle tariffe per servizio di fognatura e/o di impianti di depurazione).

Art. 5

Immissione nei canali bianchi

Ove esista rete fognaria separata per acque nere ed acque bianche, dovranno essere immesse nei canali bianchi solo le acque meteoriche o quelle di innaffiamento provenienti da tetti, cortili, terrazze, giardini e da qualsiasi area scoperta.

E' vietato immettere le acque meteoriche in canali che sbocchino comunque su suolo stradale, laddove esiste la conduttura bianca.

Le concessioni o tolleranze di siffatte condutture già esistenti si intendono revocate di pieno diritto con la notifica delle apposite ordinanze.

Si intendono revocate, mediante apposita ordinanza, anche le concessioni di tolleranze di condutture di scarico di acque luride immettentesi entro i canali già esistenti, i quali fanno parte della rete bianca del Comune.

Art. 6

Immissione di scarichi da insediamenti produttivi

La immissione potrà essere concessa in seguito a domanda scritta dal proprietario dello stabile, contenente la indicazione dettagliata del ciclo produttivo e la documentazione comprovante:

- a) prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, la corrispondenza delle caratteristiche delle acque scaricate ai limiti fissati dalla tabella "C" della legge 10/5/1976 n° 319 e successive modificazioni, e non contengano metalli e non metalli tossici totali di cui al punto 10 delle Tabelle A e C ammesse alla legge 319;
- b) l'adeguamento ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dal Consorzio che gestisce il pubblico servizio dopo l'avvio dell'impianto centralizzato di depurazione.

In ogni caso:

- a) Le acque industriali, di qualsivoglia natura, debbono defluire entro apposite canalizzazioni, distinte da quelle che servano alle acque domestiche (nere) o da quelle per le acque meteoriche (bianche) e prima di uscire dallo stabilimento debbono attraversare un pozzetto di ispezione dal quale il Comune avrà in ogni momento il diritto di far prelevare campioni per le analisi.

Qualora non esistano le suddette apposite e distinte canalizzazioni ed immissioni nella rete fognaria, le canalizzazioni dovranno avere, prima di uscire dallo stabile, un pozzetto facilmente ispezionabile a monte della confluenza delle varie reti.

Gli Uffici preposti al controllo avranno il diritto, in qualunque tempo, di far prelevare dai loro incaricati campioni delle acque stesse.

- b) Le acque debbono, se necessario, prima dello scarico, essere sottoposte a pretrattamenti atti a ridurle rispondenti ai limiti di cui alla tabella "C" e altri pretrattamenti già precedentemente citati;
- c) il proprietario dello stabile è responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni che possono derivare per la natura degli scarichi effettuati.

Egli è tenuto, in base alla liquidazione redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, all'immediato rimborso delle spese che il Comune abbia dovuto o debba sopportare per il restauro delle canalizzazioni fognarie e degli impianti di depurazione terminale in seguito ai guasti arrecativi dagli scarichi di insediamenti produttivi;

- d) per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto decendenti dalle superfici o dai fabbricati è dovuto al comune o al consorzio intercomunale il pagamento di un canone (vedi art. 17);
- e) oltre il progetto delle opere di canalizzazione interna, l'interessato deve produrre regolare progetto per il pretrattamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi. Tale progetto dovrà venir approvato parimenti dall'Amministrazione comunale.

In caso di constatata inosservanza delle suesposte prescrizioni e condizioni, il Sindaco può ordinare la sospensione immediata degli scarichi. In caso di perdurante inadempienza, procederà d'Ufficio alla chiusura degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, senza alcuna responsabilità per le conseguenze e ponendo a carico del proprietario le spese relative, oltre all'integrale risarcimento dei danni recati, in applicazione del Titolo V^a (artt. 21 - 22 - 23 + 24) della Legge 10/5/1976 e successive integrazioni e modifiche.

La facoltà d'immissione di scarichi nelle canalizzazioni fognarie è in qualsiasi epoca revocabile qualora, pur essendo osservate le prescrizioni speciali, a giudizio insindacabile degli Uffici preposti al controllo, ne derivasse o potesse derivarne danno alle persone o alle cose o qualora lo consigliassero motivi riguardanti l'igiene pubblica, la conservazione della fognatura o gli obblighi del Comune nei rispetti della coltura dei terreni o dei corsi d'acqua in cui le acque di fognatura potranno scaricarsi (Art. 217 T.U. LL.SS. - luglio 1934).

La facoltà di immissione cessa di pieno diritto cessando nello stabile l'insediamento produttivo per la quale fu concessa.

Tanto nel caso di revoca che in quello di cessazione della concessione, nessun diritto potrà essere vantato dal titolare dell'insediamento produttivo verso il Comune.

Qualora uno scarico proveniente da insediamento produttivo si effettuasse attualmente in contrasto con le norme fissate dalla Legge 10/5/1976 n° 319, e successive integrazioni e modifiche, gli Uffici preposti al controllo potranno disporre la chiusura dello scarico stesso.

Art. 7)

Scarico su suolo

Gli scarichi sul suolo con le modalità più avanti indicate sono consentiti soltanto se la pubblica fognatura è a distanza superiore a mt. 300 dall'insediamento.

Le acque bianche debbono avere una canalizzazione separata.

In attesa della emanazione della normativa specifica da parte delle autorità regionali, cui si dovranno adeguare, gli scarichi delle acque reflue sono consentiti altresì, quando, mediante utilizzo di impianti di depurazione, gli effluenti rispettino i limiti di accettabilità di cui alla tabella A della legge 319, così come quelli che si immettano nelle acque superficiali.

Art. 8

Realizzazione dell'impianto di depurazione

Per la realizzazione dell'impianto di depurazione è richiesta la disponibilità e il vincolo di una superficie continua di terreno, sgombra di insediamenti, non inferiore al 50% della superficie coperta.

La superficie predetta, vincolata ad esclusivo uso dell'impianto di depurazione, deve essere opportunamente recintata.

Art. 9

Scarichi sul suolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 mc.

In attesa della definizione da parte delle Regioni (in conformità con l'art. 17 della legge 650/79) della disciplina degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, si stabilisce quanto segue:

gli scarichi sul suolo delle acque nere sono consentiti soltanto se la pubblica fognatura è a distanza superiore ai 300 metri dall'insediamento.

Detti scarichi sono ammessi, previa chiarificazione con adeguata fossa Imhoff, purchè realizzati con uno dei sistemi indicati dall'allegato 5 alla delibera del 4/2/1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento (vs. pagg. 30 e 31 del supplemento ordinario G.U. n° 48 del 21/2/1977).

A monte della fossa Imhoff deve essere realizzato un pozzetto in muratura, coperto con chiusino in ghisa, tale da consentire i campionamenti delle acque. Uguale pozzetto deve essere costruito a valle della fossa stessa, posto prima che le acque entrino nella fase di ossidazione.

Art. 10

Scarichi sul suolo di insediamenti civili superiori a 50 vani od a 5000 mc.

In attesa della definizione da parte della Regione (in conformità dell'art. 17 della legge 650/79) della disciplina degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, si stabilisce quanto segue:

gli scarichi sul suolo sono consentiti soltanto se la pubblica fognatura è a distanza superiore a mt. 300 dall'insediamento.

Fermo restando che le acque bianche debbono avere una canalizzazione separata, gli scarichi delle acque nere sono consentiti, quando, mediante utilizzo di impianti di depurazione, gli effluenti rispettino i limiti di accettabilità di cui alla tabella A della legge n° 319, come quelli che, immettendosi in acque superficiali, debbono rispettare i limiti di cui alla tabella A della Legge n° 319.

Art. 11

Realizzazione dell'impianto di depurazione

Per la realizzazione dell'impianto di depurazione è richiesta la disponibilità e il vincolo di una superficie continua di terreno, sgombra di insediamenti, non inferiore a:

- mq. 800, se l'effluente proviene da insediamenti a venti un volume non superiore a mc. 20.000;
- mq. 1100, se l'effluente proviene da insediamenti aventi un volume non superiore a mc. 30.000 e così via, con il vincolo di ulteriori mq. 300 e così via, con il vincolo di ulteriori mq. 300 per ogni mc. 10.000 in più, o frazione, di volume insediato.

La superficie predetta, vincolata ad esclusivo uso dell'impianto di depurazione, deve essere opportunamente recintata.

Art. 12

Scarichi di aziende agricole con allevamenti zootecnici

Gli scarichi di imprese agricole con insediamenti zootecnici bovini e ovini, possono essere autorizzati se rispondono alle norme di cui al punto 2 - 3 - della delibera 4/2/1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento (Vd. pag. 24 supplemento ordinario G.U. n° 48 del 21/2/1977)

Art. 13

Scarichi di aziende agricole con allevamenti suinicoli di consistenza inferiore ai 500 capi

Per le aziende agricole che abbiano allevamenti suinicoli di consistenza inferiore ai 500 capi, lo scarico sul suolo è ammesso soltanto a mezzo di fertirrigazione alla presenza delle seguenti condizioni:

- l'azienda attui una razionale utilizzazione agronomica del terreno;
- x - l'azienda disponga di terreno coltivato di superficie adeguata all'allevamento nella proporzione di un ettaro di superficie agraria utilizzabile per 2400 kg. di suini a peso vivo;
- x - detti terreni non siano utilizzati per colture vegetali da consumarsi crude;
- x - l'azienda abbia capacità di accumulo dei liquami pari ad almeno un trimestre di produzione;
- x - l'aspersione dei liquami sul terreno sia fatta in modo da evitare, nei terreni in pendenza, fenomeni di ruscellamento. Allo stesso scopo, nelle zone non interessate da interventi sistematori la massima pendenza del suolo ammissibile sarà riferita alle caratteristiche fisico-meccaniche dello strato superficiale, alla tecnica agronomica ed alle modalità di smaltimento del liquame; in ogni caso la pendenza non dovrà essere superiore al 15%. Ove si ricorra a somministrazione per scorrimento la pendenza non dovrà essere inferiore a 5%.
- La falda freatica sia alla profondità di mt. 2 dal piano di campagna e comunque lo spessore dello strato superficiale del suolo, avente le caratteristiche di cui al punto 2 - 1 dell'allegato 5 del supplemento G.U. n° 48 del 21/2/1977, non dovrà essere inferiore a mt. 1,50;
- la falda freatica non sia utilizzata per approvvigionamento alimentare con prelievo dalla superficie soggetta a fertirrigazione e da quella risultante a seguito di spostamento all'esterno per 100 ml. di ogni punto del perimetro dell'area interessata dalla fertirrigazione;
- la distanza di insediamenti abitativi non sia inferiore a 200 ml. dal perimetro dell'area fertirrigata.

Art. 14

Scarichi di aziende agricole con allevamenti suinicoli di consistenza superiore ai 500 capi

Per le aziende agricole che abbiano allevamenti suinicoli di consistenza superiore ai 500 capi, lo scarico sul suolo è ammesso soltanto l'op. che i liquami abbiano subito trattamento di depurazione ad ossidazione totale.

Per la realizzazione dell'impianto di depurazione è richiesta la disponibilità e il vincolo di una superficie continua di terreno, sgombra da insediamenti non inferiore a 2000 mq.

Art. 15

Opere di allacciamento e lavori di riparazione

I progetti relativi alla esecuzione delle opere per qualunque attacco in sede stradale sono compilati a cura del Comune mercè il corrispettivo dei compensi fissi di cui agli articoli seguenti.

Si intendono per opere di attacco in sede stradale quelle che, partendo dall'esterno del muro di facciata o dal confine della proprietà, pervengono alla fognatura.

La costruzione degli allacciamenti di qualsiasi genere in sede stradale viene eseguita esclusivamente dal Comune a spese dell'utente, in seguito a formale domanda scritta con le modalità del successivo art. 22 e previo deposito delle somme stabilite all'art. 16.

Le dette opere resteranno di esclusiva proprietà del Comune.

Al confine della proprietà e sulla stessa, il proprietario presi gli opportuni contatti con l'Ufficio Tecnico Comunale, dovrà porre in opera un pozzetto d'ispezione adeguatamente sifonato per le ispezioni ed i prelievi di legge.

In assenza della prescritta domanda i lavori potranno comunque venire eseguiti d'ufficio, con rivalsa sui proprietari inadempienti.

La manutenzione di tutte le opere d'allacciamento in sede stradale, dal confine della proprietà al collettore, sarà eseguita dal Comune ed a spese del Comune stesso.

Peraltro se venissero constatati danni, ingombri o rotture cagionate dagli utenti, gli stessi saranno tenuti al rimborso di tutte le spese occorrenti, nonché al pagamento dei diritti di visita tecnica, a norma dei regolamenti locali.

In talultimo caso, verrà fatta contestazione al responsabile in via amministrativa, con invito ad anticipare le spese occorrenti ed i diritti di visita e con diffida che, in caso di inadempimento, si provvederà d'ufficio, salvo che l'urgenza non sia tale da dovervi provvedere immediatamente. Dovendosi provvedere d'ufficio, verrà redatto verbale di contestazione, previo invito al proprietario di assistervi.

Le spese sono riscalte con le modalità di legge, salvo il provvedimento contravvenzionale.

Art. 16

Spese per gli allacciamenti

Per ogni condotta di scarico, uscente nella strada dalle proprietà private antistanti, e da allacciare alla rete fognaria, i proprietari debbono anticipatamente corrispondere al Comune le seguenti somme:

- 1) Diritto fisso di Lit. 10.000 per ogni condotto di acque luride;
- 2) Diritto fisso di Lit. 5.000 per ogni condotto di acque meteoriche (bianche), da immettere soltanto nella fognatura bianca, laddove questa esiste;
- 3) Contributo dall'allacciamento per l'anno in corso pari a Lit. 30.000 per ogni unità contribuente.
Per unità contribuente si intende:
 - a) per gli esercizi alberghieri il numero dei posti letto autorizzati, moltiplicati per il coefficiente di ragguglio 1,2;
 - b) per i campeggi, la ricettività massima, moltiplicata per il coefficiente di ragguglio 0,5;
 - c) per i negozi, la superficie dell'esercizio interna ed esterna, moltiplicata per i sottoindicati coefficienti di ragguglio:
 - 1 per superfici ≤ 9 mq
 - 2 per superfici maggiori di 9 mq e ≤ 18 mq
 - 3 per superfici maggiori di 18 mq e ≤ 27 mq
 - e così di seguito,
 - d) per magazzini e laboratori artigiani si segue lo stesso criterio, moltiplicando però preventivamente per 0,3 la superficie occupata dall'attività;
 - e) per i ristoranti, pizzerie, bar, ecc. il numero dei posti di ristoro (valutati moltiplicando per 0,8 la superficie interna ed esterna su cui insiste l'attività), moltiplicati per il coefficiente di ragguglio 0,3;
 - f) per gli affittacamere e per le case private, il numero dei posti letto, moltiplicato per 1.

Non saranno tenuti al pagamento del suddetto contributo quanti allegheranno alla domanda di allacciamento reversale di avvenuto pagamento di esso; il suddetto contributo dovrà, invece, essere corrisposto da quanti risulteranno allacciati alla esistente rete fognaria del Comune.

quando in conseguenza di opere di ampliamento o ristrutturazione e il numero dei posti-letto, la ricettività massima o la superficie d'uso subissero aumenti, l'imposta della quota di allacciamento verrà rivista per la sola parte in eccedenza.

Il contributo di allacciamento terrà conto altresì degli aumenti del costo della vita sulla base degli indici ISTAT, per gli anni che seguono.

- 4) L'ammontare del costo dei lavori dei progetti di allacciamento, eseguiti dal Comune, maggiorati del 10% per spese tecniche e generali.

All'inizio dei lavori dovrà essere versato il 40% di detto importo.

A lavori ultimati, il debito del proprietario sarà determinato nella misura della spesa effettivamente sostenuta dal Comune, maggiorato del predetto 10% a titolo di spese tecniche e generali e si procederà al relativo conguaglio, limitatamente al solo importo di tale ultimo ammontare.

Le quote invece di cui ai numeri 1), 2) e 3) non sono suscettibili di riduzioni, qualunque ne sia la entità.

I progetti compilati dal Comune a termini del presente articolo sono esecutivi non appena approvati dal Sindaco, senza aver bisogno di accettazione o consenso da parte degli interessati, i quali restano comunque obbligati al pagamento delle quote fisse e delle eventuali differenze per la quota supplementare.

Art. 17

Canone per i servizi di fognatura e di depurazione

Qualsiasi proprietario di immobili collegato direttamente o indirettamente alla rete della fognatura nera è soggetto al pagamento di un canone o diritto, annuale.

Detto canone o diritto è dovuto per il servizio di depurazione e fognatura ed è applicato e riscosso dall'ente che gestisce il servizio di fognatura.

L'ammontare del canone verrà stabilito in base alle disposizioni legislative vigenti in materia.

In caso di mancato versamento del canone si procederà all'occlusione dell'allacciamento e alla sospensione della fornitura dell'acqua.

Art. 18

Esecuzione delle opere interne di allacciamento

Le opere interne di allacciamento delle condotte private all'attacco della fogna pubblica devono essere eseguite dai proprietari interessati entro il termine stabilito dal Sindaco e notificato ai proprietari interessati.

In caso di inadempienza, salvo il procedimento contravvenzionale, sarà provveduto d'ufficio all'esecuzione

dei lavori a spese del proprietario e tali spese, insieme ai contributi fissi, saranno riscossi i privilegi fiscali a mente dell'art. 55 della Legge Comunale e Provinciale, T.U. 3 marzo 1934, N. 383.

Art. 19

Poteri del Sindaco - risanamento dell'abitato

Il Sindaco può emanare speciali ordinanze:

- a) per soppressione di pozzi neri o cisterne;
- b) per rimozione di cause di insalubrità delle acque o delle abitazioni, compresa la rimozione delle materie luride delle fogne già abbandonate o da abbandonarsi in seguito all'allacciamento con la fognatura cittadina. I pozzi neri messi fuori d'uso devono essere disinfettati e riempiti di terra o altri materiali inerti;
- c) per chiusura o ricostruzione di pozzi canali o tubi di scarico delle acque;
- d) per obbligo al proprietario, il cui immobile manchi di acqua potabile, di fornirsene in determinato tempo e di modificare i propri impianti sanitari adottando servizi igienici adeguati alle norme vigenti;
- e) per obbligo al proprietario (in soli casi contingibili ed urgenza) di non impedire al condomino o all'inquilino ed al proprietario di stabili contigui, vicini o interclusi, che lo chieda, il passaggio di tubi conduttori di acqua ed il passaggio di condotti di fognatura per l'allacciamento alla rete stradale;
- f) per la esecuzione, sólo nei casi suaccennati, a carico dei contravventori, delle opere disposte e non eseguite.

Le ordinanze del Sindaco saranno immediatamente esecutive, salvo la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria per determinare le relative indennità a norma di legge.

Art. 20

Rimozione della pavimentazione stradale e dei chiusini delle fogne

E' vietato rimuovere la pavimentazione stradale ed i chiusini delle pubbliche fogne sia nere che bianche.

TITOLO II

PROCEDURE E NORME PER LE EMISSIONI NELLE CANALIZZAZIONI
COMUNALI

Art. 21

Domanda

Per ottenere l'autorizzazione di allacciare qualsiasi scarico alla fognatura comunale gli interessati dovranno inoltrare documentata domanda al Sindaco, redatta su appositi moduli predisposti dall'Ufficio.

Art. 22

Modalità delle domande di concessione degli allacci privati

Le domande di concessione di qualsiasi allaccio alle canalizzazioni fognarie comunali o per qualunque lavoro o variazione interessante lo scarico, debbono essere corredate dai seguenti documenti ed indicazioni:

- a) generalità del titolare degli scarichi;
- b) certificato catastale;
- c) designazione dei corsi, (indicazione delle vie o delle piazze o delle località) presso i quali debbono aver luogo gli scarichi;
- d) indicazione dell'uso cui sono destinati i fognoli o condotti, se cioè per acque bianche, acque nere od acque miste per il periodo previsto, o provenienti da insediamenti produttivi previo pretrattamento corredato da schema e relazione tecnica dell'impianto di pretrattamento medesimo;
- e) se lo stabile è fornito di acqua potabile dell'acquedotto comunale, se vi esistono pozzi di acqua freatica o cisterne di acqua piovana, indicando anche i consumi annui rilevati con i contatori comunali nel primo caso e con strumenti previsti dalla Legge 650/79 art. 10 negli altri casi.
- f) alla domanda va allegato in doppia copia il progetto di tutte le opere di canalizzazione interna allo stabile o alla proprietà fino al confine di appartenenza, compilato e firmato da un architetto o da un ingegnere, o da un geometra, debitamente iscritto all'albo, contenente una planimetria in scala 1:200 o 1:500 della proprietà e sue adiacenze, delle canalizzazioni esistenti nell'interno o di quelle da modificare, co-

struire o riparare, dei pozzetti, sifoni, innesti, attraversamenti. Oltre alla planimetria si deve presentare un disegno da cui risultino le canne montanti, le indicazioni delle pendenze delle condotte e loro diametri, dei tubi di sfiato e le ubicazioni dei servizi igienici.

Al progetto va allegata una relazione corredata dalle seguenti indicazioni:

- 1) numero delle unità contribuenti come definite dall'art. 16/3 che insistono sulla fognatura comunale;
- 2) numero delle bocche di immissione delle grondaie di scarico delle acque bianche nelle canalizzazioni;
- 3) area complessiva della proprietà;
- 4) area coperta ed area scoperta impermeabilizzata ed area scoperta permeabile;
- 5) superficie dei vari piani, compreso il piano terreno ed il sottotetto se abitabile.
- 6) presumibile data di inizio e di ultimazione dei lavori relativi alla fognatura interna fino al punto di allacciamento.

Il progetto anzidetto, per poter essere eseguito deve riportare l'approvazione dell'Amministrazione Comunale su parere degli Uffici Tecnici del Comune.

Nel caso di nuove condotte realizzate dal Comune, se i proprietari non presenteranno, entro sei mesi dalla data di comunicazione con prescrizione, le domande corredate da tutti i documenti richiesti, il Sindaco emetterà ordinanze per la compilazione e la esecuzione dei progetti di canalizzazione interna ed esterna, indipendentemente dal procedimento contravvenzionale.

Art. 23

Concessione di nuovi attacchi

La concessione di scaricare nella fognatura pubblica si limita allo stabile per il quale venne richiesta e per quella consistenza di esso che risulta dai tipi depositati presso il Municipio.

Non possono quindi allacciarsi altre parti degli stabili stessi e tanto meno degli stabili contigui, ancorchè dello stesso proprietario, senza aver prima ottenuto speciale concessione dal Sindaco.

Qualora i condotti di scarico esistenti non fossero sufficienti a ricevere le nuove immissioni, chi domanda di farlo dovrà assoggettarsi alla spesa necessaria per rendere i condotti idonei al maggior servizio, rimborsando al Comune le spese sostenute.

Art. 24

Immissione negli imbocchi comunali e disposizioni relative alle tubazioni private. Consociazioni di proprietari di fabbricati limitrofi

Le immissioni nelle canalizzazioni comunali di reti nere debbono essere eseguite esclusivamente negli imbocchi (a ciò predisposti) a cura del Comune e le tubazioni private non possono eccedere i diametri degli imbocchi medesimi. A tal uopo, a richiesta, l'Ufficio Tecnico Comunale fornisce tutte le indicazioni necessarie perchè il progetto di fognatura interna dello stabile possa essere coordinato alle condizioni della fognatura esterna.

Art. 25

Immissioni nelle canalizzazioni fognarie e bocche di ispezione

Gli scarichi neri provenienti da qualsiasi insediamento che si immettono nelle canalizzazioni fognarie comunali non possono essere impediti o ritardati da paratie di tenuta o da pozzetti di deposito.

All'innesto della condotta nera privata alla canalizzazione pubblica fognaria è collocata una bocca di ispezione munita di chiusino e costruita secondo il tipo prescelto dal Comune.

Art. 26

Immissioni provvisorie

Ad evitare l'inquinamento del suolo sul quale si voglia costruire un fabbricato, l'Amministrazione Comunale può permettere l'uso di una o più immissioni nella canalizzazione fognaria stradale, ove esista, a scarico provvisorio delle latrine per gli operai addetti alle costruzioni.

I tracciati del condotto per tale scarico provvisorio debbono essere scelti, a cura del proprietario dello stabile, tra quelli destinati a servire in modo definitivo al fabbricato e sono eseguiti dal Comune per i tratti in sede stradale.

Il proprietario deve allacciarvi le latrine di servizio prima di uscire con la costruzione dal piano di terra. Per la scelta degli scarichi il proprietario dello stabile deve fornire in tempo utile all'Ufficio Tecnico Comunale le necessarie indicazioni.

Tutti gli scarichi debbono essere provvisti di acqua corrente in quantità sufficiente ad evitare l'arresto delle defezioni nei canali.

Modificazioni agli scarichi provvisori

Qualora per fatto del proprietario dello stabile, previo consenso dell'Amministrazione Comunale, si debbano introdurre modificazioni agli attacchi in sede stradale di cui sopra, esse sono eseguite a cura e spese del proprietario stesso, previo benestare dell'Ufficio preposto.

Art. 28

Allacciamento dei doccioni o pluviali

I doccioni delle fronti delle case verso la pubblica via, come pure le condutture che ora raccolgono le acque di pioggia dai tetti, devono essere allacciati direttamente alla canalizzazione stradale là dove esiste con o senza sifone secondo che il Comune prescriverà.

I doccioni o pluviali debbono essere di sezione sufficiente ma di diametro interno non maggiore di cm 15 ed in numero proporzionale alla superficie terrena o di tetto misurata in proiezione orizzontale.

E' vietato scaricare nei pluviali altre acque all'in fuori di quelle meteoriche.

Art. 29

Acque, liquidi ed altri rifiuti dannosi

E' assolutamente vietato immettere nelle fogne sostanze capaci di interferire con il buon funzionamento dell'impianto depurativo, come liquidi dannosi, spazzature, immondizie, ceneri e corpi solidi. Il proprietario dello stabile è responsabile verso il Comune dei danni causati dalla trasgressione al presente disposto, ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione, sopralluogo, e progetto a tenore dell'art. 6, senza pregiudizio delle sanzioni penali per esso stesso o per altro responsabile, conseguenti alla trasgressione.

Nessuno potrà immettere o causare l'immissione nella pubblica fognatura dei sottoelencati prodotti:

- benzina, benzolo, nafta, olio combustibile, lubrificanti ed idrocarburi in genere;
- liquidi o solidi infiammabili od esplosivi;
- clorurati organici, DDT, aldrina, captani, esteri fosforici, fosfati, arseniati, bromuri, cianuri, polisolfuri, olii minerali ed acaricidi, nematocidi, rodenticidi ed insetticidi in genere;
- anticrittogamici in genere;
- diserbanti, solventi, detergenti, ecc.;
- tutti i presidi sanitari li cui al D.L.R. 3/8/1968, N. 1255;

- qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche di cui alle "norme di accettabilità" in quantità sufficiente (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) a danneggiare o ad interferire con i processi di depurazione naturale od artificiale dei liquami o che, comunque, possa costituire un pericolo per la incolumità degli uomini o degli animali, creare pubblico disagio, nuocere all'impianto di trattamento ed alle acque del recapito finale;
- qualsiasi scarico con pH superiore ad 8 od inferiore a 6, o che presenti comunque un grado di acidità o di alcalinità tale da danneggiare i manufatti o nuocere al personale addetto alla manutenzione;
- sostanze solide in quantità e dimensioni tali da causare ostruzioni nelle condotte o produrre interferenze con l'appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura, come ad esempio, sabbie, fango, trucioli, stracci, paglia, legno, piume, viscere, pelli carnicie e spazzature in genere.

Tutte le sostanze sopramenzionate non si possono introdurre anche se sminuzzate a mezzo di trituratori. A tale scopo esiste un servizio di raccolta dei rifiuti solidi.

Inoltre nessuno potrà scaricare o causare l'immissione nella civica fognatura di rifiuti che, a giudizio insindacabile del Sindaco, siano in grado di influire negativamente sulla rete dei condotti, sull'impianto di depurazione, sulle apparecchiature installate e che comunque possano rappresentare danno per il pubblico servizio.

Nella formulazione del proprio giudizio il Sindaco terrà in considerazione i seguenti fattori: portata dello scarico, particolare riferimento alla velocità ed al grado di riempimento dei condotti, materiali da costruzione impiegati nell'esecuzione della rete di fognatura, processo e dimensionamento adottati nell'impianto di depurazione e tutti quei fattori tecnici che abbiano influenza sulla conservazione del sistema di fognatura adottato. E' pertanto vietato anche l'immissione di:

- a) qualsiasi fluido con temperatura superiore a 40°C;
- b) qualunque scarico contenente grassi, cera, olii emulsionati o no, in quantità eccedente i 100 mg/l, oppure tutte quelle sostanze in grado di solidificare o di diventare viscose a temperature comprese tra 0 e 65°C;
- c) qualunque scarico contenente forti soluzioni acide di decapaggio oppure soluzioni concentrate di placatura, siano esse neutralizzate o no;

- d) qualunque scarico contenente ferro, rame, cromo, cadmio, zinco, piombo, o sostanze tossiche simili, in esse comprese anche tutte quelle che richiedano per la loro neutralizzazione, quantità di cloro tali da superare i limiti prescritti dall'Autorità Comunale;
- e) tutti gli scarichi contenenti fenoli od altre sostanze in grado di emettere odori ad alta intensità, tali da superare i limiti stabiliti dalle "norme di accettabilità" approvate dall'Autorità Comunale, in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti;
- f) qualsiasi scarico radioattivo o di isotopi con semiperiodo e concentrazione superiore ai limiti stabiliti dalle Autorità Comunali in armonia con le leggi dello Stato;
- g) concentrazioni particolarmente elevate di sostanze inerti in sospensione, come ad esempio argille saponifere, fanghiglie argillose, ecc. o soluzioni di cloruro di sodio, solfato sodico, ecc.;
- h) scarichi fortemente colorati come le acque di tintoria, scarichi di industrie di coloranti, soluzioni di tannino vegetale, ecc.;
- i) tutti gli scarichi con BOD₅ particolarmente elevato;
- l) qualunque scarico con portata o concentrazione talmente elevata da costituire volano ritardatore;
- m) qualsiasi acqua o scarico contenente sostanze che non possano essere trattate nell'impianto di depurazione esistente, o che essendolo solo parzialmente, ingenerino un effluente non compatibile con i limiti di accettabilità stabiliti dalle norme approvate dall'Autorità Comunale.

Art. 30

Fognature nei cortili e nelle strade private

Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli stabili fronteggianti cortili comuni o strade private.

I proprietari degli indicati stabili debbono provvedere alla canalizzazione dei detti cortili comuni e strade private sino al ciglio della strada pubblica, rispettando le relative disposizioni del presente Regolamento.

Art. 31

Rimozione degli scarichi di un solo edificio

Quando un edificio è diviso in più parti appartenenti a diversi proprietari, questi sono obbligati a riunire le rispettive canalizzazioni, facendone la immissione nella canalizzazione stradale a norma del presente Regolamento.

TITOLO III

FOGNATURA INTERNA

Art. 32

Chiusura idraulica delle apparecchiature sanitarie in genere

Tutte le apparecchiature sanitarie in genere dovranno essere fornite singolarmente di chiusura idraulica permanente. Le latrine debbono essere provviste di serbatoio di acqua che possa erogare ogni volta, a mezzo di apparecchi di cacciata, una quantità di acqua non inferiore a litri 10 necessaria ad assicurare un efficace lavaggio. L'immersione del sifone non deve essere inferiore a cm 3.

Il tubo di cacciata di acqua sarà sempre isolato, mediante interruzione costituita dal serbatoio, dal tubo dell'acqua potabile.

Art. 33

Scarichi di acque di rifiuto

Le condutture di scarico dei bagni, acquai, lavandini, lavatoi ed ogni altro apparecchio in comunicazione mediante le canne di caduta con la fogna, dovranno essere munite ciascuna di interruttori idraulici e di sifoni ispezionabili.

Art. 34

Scarichi sotterranei

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura dovrà avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale.

A richiesta del proprietario dello stabile potrà essere consentito l'uso di scarichi a livello inferiore al piano stradale purchè vengano prese tutte le cautele opportune ad evitare rigurgiti.

Per effetto della richiesta fatta, incomberà esclusivamente al proprietario stesso ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare ai terzi nonchè al Comune per rigurgiti o per altra causa.

Art. 35

Canalizzazione della rete di fognatura interna degli insediamenti civili

Le canalizzazioni della rete di fognatura interna dovranno essere di materiale impermeabile, resistente ed inattaccabile dalle materie che vi si convogliano ed avere la superficie levigata ed uniforme.

Dette canalizzazioni, di sezione costante, dovranno essere adeguatamente prolungate nel loro diametro sopra il tetto o terrazzo in ventilazione primaria.

Dovranno inoltre venir situate a distanza non minore di metri 5 da finestre e più alte di esse.

Ove sia richiesto dal Comune, oltre allo sfiato delle condotte di scarico, dalla fogna stradale deve partire una canna sussidiaria di aereazione di diametro non inferiore a mm 80 e che deve anche essa, senza peraltro raccogliere scarichi lungo il percorso, finire sopra il tetto o terrazzo ed essere prolungata, al di sopra di questi.

Art. 36

Congiunzioni con le canalizzazioni fognarie

Gli scarichi provenienti da insediamenti civili allacciati alle canalizzazioni fognarie, saranno collocati in modo da attraversare la minore possibile area fabbricata e saranno su terreno resistente, di garantita stabilità, oppure, se necessario, saranno poggiati su platea di calcestruzzo che nel caso di terreni fortemente cedevoli deve essere armata.

A richiesta, l'Ufficio Tecnico Comunale fornirà tutte le indicazioni necessarie perchè il progetto di fognatura interna possa essere coordinato alle caratteristiche della fognatura esterna.

Art. 37

Canali metallici di gronda e di scolo

I cortili, i pozzi di luce e qualunque altra superficie di suolo privato nell'area fabbricabile che rimanga scoperta, devono essere provvisti di conveniente scarico delle acque meteoriche. Non potranno mai versarsi su tali scoli acque o materiale di rifiuto delle case. Tutte le coperture degli edifici debbono essere munite da ogni lato di canali metallici di gronda o di scolo, sufficienti a ricevere ed allontanare rapidamente le acque pluviali.

I canali di scarico verticali delle acque pluviali saranno di norma collocati all'esterno dei muri perimetrali.

Nei canali di smaltimento delle acque pluviali è assolutamente vietato immettere acque domestiche di rifiuto o di bagni ed è anche vietato di utilizzare le canne verticali di scarico delle acque pluviali come scarichi di fogne nere, di altre acque di rifiuto domestiche o comunque di altri scarichi.

I tubi di scarico delle acque nere e quelli delle acque pluviali prima di immettersi nelle canalizzazioni

stradali ed in prossimità di esse, saranno muniti di pezzi di ispezione situati in pozzetti facilmente accessibili sul percorso del fognolo domestico, sempre secondo le prescrizioni impartite dal competente Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 38

Numero dei servizi igienici

Ogni insediamento civile dovrà avere sempre almeno un servizio igienico interno per ogni unità a sé stante (abitazione, negozio, ufficio, laboratorio, ecc.) di caratteristiche conformi al regolamento edilizio vigente. Così pure tutti gli altri edifici dovranno attenersi alle norme vigenti in materia.

Art. 39

Collaudo della canalizzazione interna

Per gli stabili di nuova costruzione la canalizzazione interna deve essere ultimata e constatata regolare dallo Ufficio Tecnico Comunale.

Non sarà concessa l'autorizzazione di abitabilità e/o agibilità ad edifici o parte di essi nuovi, restaurati, ampliati o ricostruiti, ecc. fino a quando la canalizzazione, sia per le acque nere che per quelle bianche, non sarà completa atta a funzionare e rispondente a tutte le norme del presente Regolamento.

Ad ogni visita può essere richiesta la presenza del proprietario, o del suo tecnico, onde fornire le indicazioni opportune ai funzionari municipali incaricati.

La visita si limita alla constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione al presente Regolamento ed alla constatazione della loro conformità al progetto approvato. Essa però non esime il proprietario ad alcuna responsabilità per i difetti che potessero in seguito constatarsi e che possano arrecare danno alla fognatura cittadina ovvero allo stesso stabile.

Art. 40

Visita alla fognatura interna

L'Autorità comunale può a mezzo dei suoi incaricati, procedere d'ufficio in qualsiasi tempo alla visita alle opere di allacciamento degli stabili alla canalizzazione stradale (pozzetti di ispezione). Quando la visita avesse dato luogo ad ingiunzione per la esecuzione di opere occorrenti alla regolarità della canalizzazione, oppure non avesse potuto avere effetto per cause imputabili al proprietario, andranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle da farsi successivamente alla prima per la constatazione delle opere stesse ed il proprietario dovrà pagare lire 15.000 per ciascuna visita successiva alla prima a titolo rimborso spese relative.

TITOLO IV

POZZI NERI - CISTERNE - DISPERDIMENTO DELLE PLUVIALI -
MODIFICHE ALLA FOGNATURA -

Art. 41

Abolizione dei pozzi neri o assorbenti e di cisterne

Nelle località provviste di fognatura non è permesso mantenere in uso alcun pozzo nero o pozzo assorbente per smaltire acque piovane, nè di impiantare altro sistema di fognatura se non previa autorizzazione o prescrizione. Ciò vale anche nel caso di insediamenti produttivi.

Per l'abolizione dei pozzi neri o assorbenti esistenti si applicano le disposizioni del presente Regolamento.

I pozzi neri, i pozzi assorbenti nonché le cisterne di acqua piovana ed i canali relativi agli uni ed agli altri, dopo la soppressione, devono essere vuotati a cura e spese del proprietario, al quale compete inoltre la spesa di disinfezione eseguita a cura del comune.

I manufatti già adibiti a cisterna possono essere destinati ad altro uso meno che a raccolta delle acque, previa esecuzione delle disposizioni tecniche ed igieniche disposte volta per volta dall'Amministrazione Comunale.

Nelle case che non possono usufruire dei canali di fognatura e nel caso di insediamenti di nuova costruzione o di insediamenti ampliati, sopra elevati, ristrutturati, ecc. sorgenti lungo vie o spazi pubblici in cui non sia ancora realizzata nè sia prevista (entro breve tempo) la costruzione delle canalizzazioni fognarie, dovranno essere posti in opera, a spese e cura degli interessati, impianti che rispettino le disposizioni della legge 10/5/76 n° 319 e successive disposizioni di legge.

Art. 42

Soppressioni e modifiche di canalizzazioni fognarie

Nel caso di soppressione di una canalizzazione fognaria esistente in sede stradale e già funzionante per scarichi pluviali o domestici, come pure nel caso della sua trasformazione per includerla nella rete di fognatura o per consentire opere di sistemazione della strada, a richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale i proprietari dovranno fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie, per predisporre i nuovi, in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili.

Solo di tali scarichi così predisposti i proprietari potranno approfittare nel definitivo assetto della fognatura degli stabili stessi.

Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra renderanno applicabili le penalità stabilite dall'art. 43.

TITOLO V

CONTRAVVENZIONI - LAVORI IN DANNO - NORME PENALI -

Art. 43

Lavori in danno, spese di ufficio, norme penali

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con l'ammenda sino a lire 300.000 in applicazione dell'art. 344 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n° 1265 e dell'art. 7 del D.L. del Capo Provvisorio dello Stato, 21 ottobre 1947 n° 1250, salvo le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla Legge 319/76 e successive modifiche.

Avvenuta la trasgressione, viene accertata la contravvenzione ed applicato il procedimento contravvenzionale di cui agli artt. 106 e 109 della Legge Comunale e Provinciale T.U. 3 marzo 1934 n° 3 - 8 - 3

di cui all'art. 41 e seguenti della Legge Urbanistica 10/8/42 n° 1150 e successive modificazioni e aggiunte;

- di cui all'art. 650 del Codice Penale;

- di cui all'art. 17 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 16/6/31 n° 773.

Indipendentemente dal procedimento penale, il Sindaco ordina senz'altro la esecuzione d'ufficio dei lavori in danno degli inadempienti, riscuotendo le relative spese e le quote di cui agli artt. 5 e 7, con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 44

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua ripubblicazione all'albo pretorio unitamente al provvedimento di esame da parte dell'organo di controllo.

Della sua entrata in vigore dovrà essere dato avviso pubblico mediante apposita modificata

Art. 45

Immissioni abusive

E' vietato effettuare immissioni nelle canalizzazioni fognarie senza l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Per l'eliminazione delle immissioni abusive il Sindaco provvederà in conformità di quanto è stabilito nel precedente articolo, senza pregiudizio del procedimento contravvenzionale a carico dei responsabili.

Art. 46

Condotti inclusi nelle canalizzazioni fognarie - Revoca precedenti concessioni

Entrano a far parte integrante delle canalizzazioni fognarie cittadine, se ed in quanto tecnicamente adatti, tutti i condotti preesistenti di proprietà comunale.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento le concessioni di immissione di acque pluviali o provenienti da insediamenti produttivi in canali scoperti o canalizzazioni stradali, comunque accordate, si intendono senz'altro revocate, fatta salva ai proprietari interessati, la facoltà di richiederne il rinnovo alle condizioni del Regolamento stesso e alle disposizioni di legge vigenti entro i 60 giorni successivi.

Art. 47

Abrogazione di disposizioni non conformi al presente Regolamento

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni dei Regolamenti Municipali di Edilizia e di Igiene non conformi a quelle contenute nel presente Regolamento.

Dall'osservanza del presente regolamento sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle Autorità sanitarie competenti per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla balneazione e alla protezione della salute pubblica così come stabilito dall'art. 26, V comma del testo modificato della legge 319/76.

Insedimenti produttivi

Notizie indicative sull'Azienda - INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

Denominazione _____

Domicilio Legale in _____
(Comune) (Provincia) (n° civico)

Codice fiscale _____

Stabilimento sito in _____
(Comune) (Provincia) (n° civico)

Anno costruzione stabilimento _____

Anno ultimo ampliamento e/o ristrutturazione _____

Telefono N. _____
(Prefisso)

Rappresentante legale _____

Nato a _____ il _____
(Comune) (Provincia)

Denominazione dell'attività economica _____ Cod. I.S.T.A.T. _____

Principale _____

Altre _____

Classificazione dell'azienda

L'azienda è iscritta all'albo delle Aziende artigiane? _____

Approvvigionamento idrico:

a mezzo acquedotto comunale _____ m³/anno _____

a mezzo pozzo d'acqua freatica _____ m³/anno _____

a mezzo cisterne di acqua piovana _____ m³/anno _____

a mezzo altro _____ m³/anno _____

ALLEGATI

- 1) Certificato catastale.
- 2) Progetto di tutte le opere di canalizzazione interna fino al confine di proprietà e all'immissione dello scarico nella condotta fognaria pubblica.
- 3) Relazione illustrativa (v. art. 20 del relativo Regolamento Comunale).
- 4) Attestato dei versamenti dovuti in osservanza al Regolamento Comunale per le immissioni nelle canalizzazioni fognarie.

DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Insedimenti civili

Titolare _____
(Cognome) (Nome)

Nato a _____ il _____
(Comune) (Provincia)

Domiciliato _____
(Comune) (Provincia)

(Via) (n° civico)

Codice fiscale _____

Telefono _____
(Prefisso)

Approvvigionamento idrico:

a mezzo acquedotto comunale _____ m³/anno _____

a mezzo pozzo d'acqua freatica _____ m³/anno _____

a mezzo cisterne di acqua piovana _____ m³/anno _____

a mezzo altro _____ m³/anno _____

Allegati

- 1) Certificato catastale.
- 2) Progetto di tutte le opere di canalizzazione interna fino al confine di proprietà e all'immissione dello scarico nella condotta fognaria pubblica.
- 3) Relazione illustrativa (v. art. 20 del relativo Regolamento Comunale).
- 4) Attestato dei versamenti dovuti in osservanza al Regolamento Comunale per le immissioni nelle canalizzazioni fognarie.

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Oggetto e scopo del regolamento	pag. 1
- Canali di fognatura	" 1
- Immissione nelle canalizzazioni fognarie	" 1
- Immissione nei canali di fognatura	" 1
- Immissione nei canali bianchi	" 2
- Immissione di scarichi da insediamenti produttivi	" 2
- Scarico su suolo	" 4
- Realizzazione dell'impianto di depurazione	" 4
- Scarichi sul suolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 mc.	" 4
- Scarichi sul suolo di insediamenti civili superiori a 50 vani od a 5000 mc.	" 5
- Realizzazione dell'impianto di depurazione	" 5
- Scarichi di aziende agricole con allevamenti zootecnici	" 6
- Scarichi di aziende agricole con allevamenti suinicoli di consistenza inferiore ai 500 capi	" 6
- Scarichi di aziende agricole con allevamenti suinicoli di consistenza superiore ai 500 capi	" 7
- Opere di allacciamento e lavori di riparazione	" 7
- Spese per gli allacciamenti	" 8
- Canone per i servizi di fognatura e di depurazione	" 9
- Esecuzione delle opere interne di allacciamento	" 9
- Poteri del Sindaco - risanamento dell'abitato	" 10
- Rimozione della pavimentazione stradale e dei chiusini delle fogne	" 10

TITOLO II° - PROCEDURE E NORME PER LE IMMISSIONI NELLE CANALIZZAZIONI COMUNALI

- Domanda	pag. 11
- Modalità delle domande di concessione degli allacci privati	" 11
- Concessione di nuovi attacchi	" 12
- Immissione negli imbocchi comunali e disposizioni relative alle tubazioni private. Consociazioni di proprietari di fabbricati limitrofi	" 13

- Immissioni nelle canalizzazioni fognarie e bocche di ispezione	pag. 13
- Immissioni provvisorie	" 13
- Modificazioni agli scarichi provvisori	" 14
- Allacciamento dei doccioni o pluviali	" 14
- Acque, liquidi ed altri rifiuti dannosi	" 14
- Fognature nei cortili e nelle strade private	" 15
- Rimozione degli scarichi di un solo edificio	" 15

TITOLO III^a - FOGNATURA INTERNA

- Chiusura idraulica delle apparecchiature sanitarie in genere	" 16
- Scarichi di acque di rifiuto	" 16
- Scarichi sotterranei	" 16
- Canalizzazione della rete di fognatura interna degli insediamenti civili	" 16
- Congiunzioni con le canalizzazioni fognarie	" 17
- Canali metallici di gronda e di scolo	" 17
- Numero dei servizi igienici	" 18
- Collaudo della canalizzazione interna	" 18
- Visita alla fognatura interna	" 18

TITOLO IV^a - POZZI NERI - CISTERNE - DISPERDIMENTO DELLE PLUVIALI - MODIFICHE ALLA FOGNATURA

- Abolizione dei pozzi neri o assorbenti e di cisterne	pag. 19
- Soppressioni e modifiche di canalizzazioni fognarie	" 19

TITOLO V^a - CONTRAVVENZIONI - LAVORI IN DANNO - NORME PENALI

- Lavori in danno, spese di ufficio, norme penali	pag. 20
---	---------

TITOLO VI^a - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Entrata in vigore	" 20
- Immissioni abusive	" 21
- Condotti inclusi nelle canalizzazioni fognarie - Revoca precedenti concessioni	" 21
- Abrogazione di disposizioni non conformi al presente Regolamento	" 21